

[in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, p. 591-605]

La tutela penale dei beni temporali della Chiesa

Jesús MIÑAMBRES

1. A volte i fedeli si chiedono cosa succede se un pastore o un ministro, nello svolgimento delle sue funzioni, commette un'azione gravemente ingiusta. Forse con più frequenza ed incisività la domanda viene formulata negli ultimi anni, e talvolta ingenera un moto di ribellione la sensazione di indefensione che trasmettono alcune risposte, soprattutto quando sono in gioco, oltre a beni giuridici ben più rilevanti, anche i contributi che i fedeli hanno messo in mano ai ministri stessi per la loro amministrazione al servizio della missione della Chiesa. La cornice di questo convegno ci offre l'occasione per riassumere in poche pagine i mezzi penali che il legislatore ha previsto per la protezione dei beni temporali della Chiesa.
2. I beni ecclesiastici in senso tecnico, com'è noto, sono « tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica [entrambe secondo il can. 113 sono “persone morali”] e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa » (can. 1257 § 1), vale a dire, a quegli « insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico » (can. 116 § 1). Il dato tecnico dell'appartenenza dei beni ecclesiastici a persone giuridiche (cfr. can. 1256) implica la necessità di farli amministrare da soggetti fisici — gli organi o rappresentanti delle persone giuridiche — che, in occasione dello svolgimento delle loro funzioni, possono perseguire finalità estranee alla destinazione iniziale dei beni stessi, arrecando danno all'intera comunità ecclesiale. Per questo motivo,

nell'esercizio della sua potestà punitiva, la Chiesa ha stabilito delle pene per alcuni comportamenti definiti delittivi nei confronti di tali beni.

3. Il Codice di diritto canonico del 1917 comprendeva un Titolo (il tredicesimo del Libro V sui delitti e le pene) che recitava: *Delicta contra auctoritates, personas, res ecclesiasticas*. In esso erano tipizzati i seguenti delitti contro il patrimonio della Chiesa:

- a. *Usurpatio* dei beni appartenenti alla Chiesa Romana (can. 2345). Il tipo dell'*usurpatio* è definito come l'occupazione di una cosa per usarla come propria; differisce dal furto perché non richiede la *translatio* e può riguardare anche cose immobili e incorporali (il furto e la rapina erano puniti nel can. 2354). Il can. 2345 CIC'17 parlava di *bona aut iura*, per cui la fattispecie comprendeva non soltanto i beni temporali ma anche i diritti ad essi riguardanti ed altri diritti¹. Comunque, per commettere il delitto descritto da questo canone, i beni e i diritti usurpati dovevano essere di titolarità della *Ecclesia Romana*, vale a dire, della Sede Apostolica o Santa Sede².
- b. *Detentio* dei beni appartenenti alla Chiesa Romana (can. 2345). La *detentio* è diversa dall'*usurpatio* e riguarda chi possiede e non restituisce al legittimo proprietario uno dei beni che costituiscono la fattispecie descritta nel paragrafo precedente, anche se non è lui l'usurpatore³.
- c. Destinazione ad uso proprio e *usurpatio* degli altri beni ecclesiastici e impedire l'appropriazione dei loro frutti agli aventi diritto (can. 2346). La fattispecie differisce da quella del canone precedente non soltanto per il

¹ Cfr. WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, VII, Romae 1937, p. 502.

² In argomento, cfr. SALERNO, F., *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana*, in AA.VV., *La curia romana nella cost. ap. "Pastor bonus"*, Città del Vaticano 1990, p. 45-82.

³ Cfr. CHELODI, I., *Ius canonicum de delictis et poenis et de iudiciis criminalibus*, Vicenza 1943, p. 105-106.

soggetto titolare dei beni (che può essere chiunque e non soltanto la Chiesa Romana), ma anche perché riguarda qualunque uso in beneficio proprio e non soltanto l'usurpazione e la detenzione (ad esempio, l'affitto di un bene usurpato). Inoltre, il tipo comprende chi impedisce la percezione dei frutti da parte degli aventi diritto, anche se non li usa per sé.

- d. L'alienazione illegittima dei beni ecclesiastici (can. 2347). Il delitto riguardava soltanto l'alienazione in senso proprio e non altre figure ad essa assimilate per alcuni effetti come la locazione, i prestiti, la costituzione di diritti di garanzia sulla cosa (ipoteca), ecc.⁴ L'illegittimità sembra derivare soltanto dalla mancanza della licenza richiesta dai cann. 534 § 1 e 1532, esplicitamente citati.
- e. Negligenza nell'adempimento delle cause pie, anche fiduciarie (can. 2348). La fattispecie comprende chi fa proprie le cose ricevute per legato o donazione oppure fiduciarmente, sia per negozio *inter vivos* sia *mortis causa*, per destinarle ad una causa pia, e anche chi è negligente nell'adempimento del *modo* che gravava sul negozio. Questo delitto non riguardava i beni ecclesiastici in senso proprio, com'è evidente, ma cercava di proteggere quelle cose che erano destinate a diventare beni ecclesiastici affinché non fossero destinate ad usi diversi⁵.
- f. *Recusatio* di prestazioni dovute (can. 2349). Sono prestazioni dovute le tasse stabilite dal concilio provinciale o dalla conferenza dei vescovi della provincia per l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, per gli atti di giurisdizione volontaria e per gli atti giudiziari (cfr. can. 1507 CIC'17), nonché quelle derivanti da *probata consuetudo* (can. 463 § 1).

⁴ Cfr. WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, cit., p. 505.

⁵ Cfr. WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, cit., p. 508.

4. Inoltre, lo stesso corpo legale puniva dei comportamenti nei confronti di altri beni specialmente protetti, quali le reliquie⁶, le indulgenze⁷, altre cose e luoghi sacri⁸, i documenti⁹, la dote delle religiose¹⁰, e anche altri atteggiamenti delittivi riguardanti alcune attività specialmente degne di protezione¹¹. Anche il furto comune e la rapina (can. 2354) costituivano fattispecie delittiva nel Codice del 1917.
5. Nel 1983, il legislatore ha ribadito alcune delle norme contenute nel Codice precedente, ha semplificato la materia, ha modificato le pene. Il quadro attuale della protezione penale dei beni destinati alle finalità della Chiesa perde tutto quello che riguardava i benefici, ormai scomparsi o in via di estinzione, e acquista forse maggiore consapevolezza delle difficoltà di applicazione delle norme penali. Da qui la scelta di lasciare alla discrezionalità dell'ordinario o del giudice la determinazione della stragrande maggioranza delle pene previste.
- a. Il legislatore del 1983 ha stabilito il tipo delittivo consistente nell'impedire l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici (can. 1375), fattispecie non prevista nel Codice precedente. Il testo legale recita così: « Coloro che impediscono (...) l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici, (...) possono essere puniti con giusta pena ». Perché si abbia questo delitto l'azione di impedimento deve raggiungere il suo scopo, deve

⁶ La fabbricazione, vendita, distribuzione o esposizione alla venerazione dei fedeli di reliquie false (can. 2326).

⁷ La negoziazione con le indulgenze (can. 2327).

⁸ La profanazione dei cadaveri o dei sepolcri (can. 2328); la profanazione di chiese o cimiteri (can. 2329); la trascuratezza grave nella custodia della chiesa parrocchiale da parte del parroco (can. 2382).

⁹ La falsificazione di documenti della Sede Apostolica (can. 2360) o di altri documenti (can. 2362); la trascuratezza nella custodia dei libri parrocchiali da parte del parroco (can. 2383).

¹⁰ La spesa della dote delle novizie da parte delle Superiori (can. 2412).

¹¹ La simonia nell'amministrazione o ricezione dei sacramenti (can. 2371), o nel conferimento di uffici, benefici o dignità ecclesiastiche (can. 2392); l'occupazione (can. 2394) o l'accumulazione (can. 2396) di uffici, benefici e dignità, o la loro consegna *in manus laicorum* da parte di un chierico (can. 2400); l'esercizio di attività commerciali e negoziali da parte dei chierici e dei religiosi (can. 2380); l'aumento delle tasse o le richieste di altri contributi (can. 2408); il ricatto (can. 2407).

cioè ostacolare veramente l'uso dei beni¹². La fattispecie comprende non soltanto i beni ecclesiastici in senso tecnico (il CCEO punisce soltanto chi impedisce l'uso legittimo dei beni temporali della Chiesa, vale a dire i beni ecclesiastici: can. 1447 § 2), ma anche le cose sacre, « quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione » (can. 1171; cfr. can. 1018 CCEO). È chiaro che non tutte le cose sacre sono dunque beni ecclesiastici. Tuttavia, in ottemperanza all'interpretazione stretta richiesta dal can. 18 per la materia penale, si deve concludere che il legislatore ha inteso punire soltanto l'impedimento illegittimo all'uso dei beni sacri ecclesiastici, giacché l'aggiunta *aliorumve ecclesiasticorum bonorum* sembra includere tra i beni ecclesiastici anche quelli sacri appena menzionati¹³. Non rientra nella fattispecie, quindi, chi impedisce illegittimamente l'uso legittimo dei beni sacri appartenenti ad una persona giuridica canonica privata, ad un soggetto collettivo senza personalità o a una persona fisica, perché non sono beni ecclesiastici. La pena prevista per questo delitto è facoltativa (*puniri possunt*) e indeterminata (*iusta poena*)¹⁴.

- b. È stata ripresa dalla vecchia legislazione la figura dell'alienazione illegittima, adesso più determinata come alienazione di beni ecclesiastici senza la debita licenza (can. 1377; can. 1449 CCEO). Com'è stato scritto, « i beni ecclesiastici venivano in una certa misura "sacralizzati": ciò che era proprietà della Chiesa non era più suscettibile di essere alienato »¹⁵, e per evitare distrazioni di beni « si irrogano pene per i trasgressori »¹⁶, previste dalla speciale legislazione protettiva. Sulla scia di questa considerazione dell'alienazione

¹² Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996, p. 292.

¹³ Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Città del Vaticano 2000, p. 318-319.

¹⁴ Nel diritto orientale la pena è obbligatoria (*puniatur*) ma indeterminata (*congrua poena*) (can. 1447 § 2 CCEO).

¹⁵ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, p. 134-135.

¹⁶ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 184.

dei beni temporali della Chiesa, anche il Codice vigente richiede la licenza dell'Ordinario e a volte anche della Santa Sede per la valida alienazione dei beni (cfr. can. 1292). Se la licenza non è stata chiesta o accordata, l'alienazione stessa è invalida per il diritto canonico e costituisce il delitto di cui ci occupiamo. Va tenuto presente, però, che l'alienazione che può dare origine al delitto è soltanto quella che riguarda « i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica » (can. 1291)¹⁷. Il can. 1295 equipara all'alienazione « qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione », e richiede che anche per essi sia chiesta la licenza. Tuttavia, l'atto posto in essere senza licenza in questi affari è invalido ma non costituisce delitto, giacché non è alienazione in senso proprio anche se legalmente è ad essa equiparato¹⁸. Infatti, il can. 1295 stabilisce esplicitamente che l'equiparazione riguarda soltanto i requisiti stabiliti dai cann. 1291-1294, e non si estende alla configurazione del tipo delittivo. Neanche la mancanza di licenza per le locazioni di beni (cfr. can. 1297) costituisce delitto, poiché la locazione in sé non è atto alienativo. Non costituisce delitto, infine, l'assenza degli altri requisiti della lecita alienazione, quali la giusta causa, la stima della cosa (cfr. can. 1293), ecc. La necessità della licenza, se interpretata in senso stretto a norma del can. 18, non dovrebbe essere estesa al consenso necessario del consiglio per gli affari economici della diocesi e del collegio dei consultori per l'alienazione dei beni diocesani da parte del Vescovo (cfr. can. 1292 § 1)¹⁹. Infatti, il consenso non

¹⁷ Su questo concetto, cfr. F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di diritto canonico*, Roma 2002, in particolare a p. 264-267.

¹⁸ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 215-224.

¹⁹ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 297.

è licenza²⁰. La pena per l'alienazione senza licenza è obbligatoria ma indeterminata (*iusta poena puniatur*).

- c. In termini meno concreti, il Codice del 1983 punisce le azioni od omissioni illegittime con danno altrui poste in occasione dell'esercizio — abusivo — della potestà ecclesiastica o dell'ufficio, oppure per negligenza colpevole nell'esercizio della stessa potestà, di un ministero o di un ufficio (can. 1389; can. 1464 CCEO). Questa fattispecie generica, che chiude il Titolo *De munerum ecclesiasticorum usurpatione deque delictis in iis exercendis*, può includere anche le azioni od omissioni illegittime nell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, che spettino a qualcuno in virtù dell'ufficio o di altro *munus*²¹, e che siano commesse con dolo (§ 1) o per grave negligenza (§ 2). La pena, in entrambi i casi, è obbligatoria ma indeterminata, anche se nel caso del dolo si suggerisce la privazione dell'ufficio.
- d. Figura affine a quella dell'abuso di potere è la corruzione (can. 1386; can. 1463 CCEO) che commette chi « dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa (...); così chi accetta i doni e le promesse ». La fattispecie potrebbe verificarsi anche nell'ambito dell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa. Le donazioni o promesse costituiscono delitto consumato anche se non ottengono l'effetto desiderato²². Se si ottiene la corruzione, il delitto è commesso da entrambi i soggetti coinvolti. « Vi può essere, infine, il caso di corruzione solo apparente, ossia quando il corruttore opera il suo tentativo, il destinatario accetta i doni e le promesse ma poi non pone in essere azioni illegali. Anche in quest'ultima evenienza entrambi i soggetti consumano il

²⁰ Il can. 1449 CCEO include nella fattispecie del delitto anche l'assenza del consenso prescritto: « Qui sine praescripto consensu vel licentia bona ecclesiastica alienavit, congrua poena puniatur ».

²¹ In questo senso, cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 349.

²² Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 339. Cito chiama questo delitto « tentativo di corruzione » e poi avverte che è diverso da quanto contemplato dal can. 1328 § 1.

delitto »²³. La pena per il delitto di corruzione è obbligatoria ma indeterminata.

- e. Un altro tipo delittivo contenuto nella legislazione del 1983 riguarda dei beni qualificati, vale a dire specificati da qualche elemento diverso dalla loro appartenenza ad una persona giuridica pubblica. Già nella fattispecie di impedimento di uso legittimo dei beni cui abbiamo accennato prima, si parlava dei beni sacri, anche se il can. 1375 doveva essere interpretato come riferentesi soltanto a quei beni sacri che sono anche ecclesiastici. Ora, invece, è oggetto di punizione penale la profanazione di cose sacre in generale (can. 1376; can. 1441 CCEO), vale a dire di qualsiasi cosa sacra. La profanazione consiste nell'uso improprio o irriverente delle cose sacre²⁴, ma questa definizione risulta troppo ampia per la descrizione di un delitto. La determinazione dell'elemento oggettivo del delitto sembra richiedere qualche altra precisazione sia per quanto riguarda l'azione stessa, sia per la sua finalità²⁵, sia anche per l'oggetto²⁶. In effetti, le cose sacre in senso proprio, « quelle cioè che sono destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione » (can. 1171), sono legalmente distinte dai luoghi sacri (can. 1205 ss.). Ma la fattispecie del can. 1376 si deve interpretare nel senso che includa anche i *luoghi* nel concetto di *cose sacre*; altrimenti interpretando, si arriverebbe al risultato assurdo di punire la profanazione degli oggetti sacri ma non quella delle chiese o degli altari (il canone stesso qualifica le cose sacre come « mobili o immobili »)²⁷. Inoltre, l'indicazione legale per il contenuto dell'azione di profanare si trova più dettagliatamente descritta in

²³ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 340.

²⁴ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 294.

²⁵ Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 320.

²⁶ Cfr. A. MARZOA, *comentario al can. 1376*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, Pamplona 1996, vol. IV/1, p. 521.

²⁷ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, p. 198.

sede di regolamentazione dei luoghi sacri. Il can. 1211 stabilisce che « i luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici ». Cito conclude che « costituisce delitto ogni uso oltraggioso, deliberato ed intenzionale, della cosa sacra »²⁸ e soltanto esso, non qualunque altro uso improprio. Si è già osservato come il bene sacro non coincida necessariamente con quello ecclesiastico; infatti, può appartenere anche al patrimonio di persone giuridiche private, di entità senza personalità canonica oppure di singoli fedeli o addirittura di non battezzati²⁹. Ma qui rilevano soprattutto nei casi in cui si tratti di beni sacri che sono anche beni ecclesiastici in senso proprio; in questi casi la fattispecie del canone che commentiamo serve a proteggere anche l'amministrazione e la gestione di quello che potrebbe essere chiamato il patrimonio ecclesiastico. Negli altri casi, la previsione legale serve a configurare, anche nei suoi tratti penali, il particolare regime giuridico delle cose sacre, perché sacre, indipendentemente da altre considerazioni. La pena per il delitto di profanazione è obbligatoria ma indeterminata (*iusta poena puniatur*)³⁰.

- f. Un'altra previsione legale che conferisce una certa tutela penale ai fedeli nei confronti dei beni temporali della Chiesa è quella che punisce chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina (*stips*) della Messa (can. 1385; senza equivalente nel CCEO). Il legislatore del 1983 ha inteso privilegiare le offerte dei fedeli come mezzo di finanziamento delle attività ecclesiastiche (nei

²⁸ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 320.

²⁹ Sulla nozione di bene ecclesiastico e di figure diverse che comunque sono rilevanti per il diritto canonico, cfr. J. MIÑAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 7-20.

³⁰ Il can. 1441 CCEO stabilisce la pena di sospensione e il divieto di ricevere la Divina Eucaristia.

confronti di altri contributi obbligatori, come le tasse o i tributi). Ma fra tutte le offerte, quelle per la celebrazione della Santa Messa sono specialmente protette dal Codice³¹. Già la stessa denominazione di offerta — anziché tassa, come era nell'ordinamento legale precedente (cfr. can. 1507 CIC'17) — suppone che il legislatore abbia inteso lasciare un margine di libertà ai fedeli (ivi compresi i sacerdoti), ma voglia evitare « anche l'apparenza di contrattazione o di commercio » (can. 947). In tal senso ha stabilito una serie di regole (cfr. cann. 945 ss.), aggiornate per alcuni versi nel 1991 con un decreto della Congregazione per il clero³², la cui violazione, se comporta profitto illegittimo, costituisce la fattispecie di questo delitto. Marzoa ha offerto uno schema delle diverse possibilità racchiuse nella fattispecie del canone, riassunto nei seguenti tipi: 1) tenere per sé (il sacerdote) l'offerta di più di una Messa al giorno (can. 951); 2) chiedere un'offerta più elevata di quella fissata per la Provincia (can. 952); 3) accettare più offerte di Messe da applicare personalmente di quante se ne possano soddisfare entro un anno (can. 953); 4) non procedere correttamente nel trasferimento ad altri sacerdoti di incarichi di Messe (can. 955); 5) trascurare il registro delle Messe (can. 958); 6) accumulare illegittimamente intenzioni e offerte in una sola Messa (can. 948)³³. Riguardo a quest'ultima fattispecie, il decreto *Mos iugiter* ha precisato che si possono celebrare Messe cosiddette collettive o plurintenzionali soltanto due volte nella settimana (art. 2 § 2), con la consapevolezza (art. 1 § 2) e il consenso (art. 2 § 1) degli offerenti, e trattenendo il sacerdote la sola elemosina stabilita nella diocesi (art. 3).

³¹ Ragioni teologiche e liturgiche conferiscono a questa offerta un significato del tutto peculiare, che si unisce all'oblazione sacrificale del Corpo e del Sangue di Cristo nel mistero eucaristico (cfr., ad es., GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, in AAS 95 (2003) 433-475).

³² Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Decreto « Mos iugiter » sugli stipendi che i sacerdoti possono ricevere per la celebrazione della Messa*, 22 febbraio 1991, in AAS 83 (1991) 443-446.

³³ Cfr. A. MARZOA, *comentario al can. 1385*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, cit., vol. IV/1, p. 551-552. Come si desume dalla descrizione dei tipi riportata nel testo, anche i laici possono commettere questo delitto: cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Paris 1990, p. 184.

Anche qui, ogni volta che vi sia illegittimo profitto si verificherebbe il delitto di cui stiamo trattando. La pena per questo delitto è obbligatoria ma indeterminata, anche se il canone indica esplicitamente la possibilità di comminare una censura.

- g. Nel quadro delle fattispecie di delitto intese a proteggere il patrimonio della Chiesa, rientrerebbe anche la classica figura della simonia, tradizionale nella legislazione ecclesiastica e ripresa anche dall'ordinamento legale vigente (can. 1380; can. 1461 CCEO). La simonia era definita dal can. 727 § 1 CIC'17 come « *studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporalium rem intrinsece spiritualem (...), vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit (...) aut res spiritualis sit obiectum, etsi parziale, contractus (...)* ». Nel Codice vigente, però, la simonia costitutiva di delitto è soltanto quella che riguarda i sacramenti, non quella che possa riferirsi a uffici, a benedizioni o ad altri sacramentali, ecc., e consiste nel patto stesso di compravendita di un sacramento³⁴. Per questo motivo, anche se la figura tradizionale proteggeva pure i beni ecclesiastici, almeno per quanto scoraggiava il commercio con certe cose temporali *spiritualibus adnexas*, oggi il tipo delittivo non permette più la protezione dei beni temporali della Chiesa, ma riguarda soltanto i sacramenti.
- h. Sorprende la mancanza nella legge vigente del delitto previsto dal Codice del 1917 per la negligenza nell'adempimento delle pie volontà dei fedeli, che il can. 1300 stabilisce debbano « essere scrupolosamente adempiute ». Trattavasi di un delitto colposo — mancanza della diligenza dovuta — che poteva aiutare a rispettare meglio la volontà dei donanti. Tuttavia, come sottolineavano gli autori, il delitto non riguardava in senso proprio i beni

³⁴ Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 324.

temporali della Chiesa, ma quelli destinati a diventarlo, soprattutto quando si trattava di negozi fiduciari.

6. Questo è il quadro dei delitti ripresi nell'odierna legislazione generale della Chiesa. Quadro alquanto ampio, anche se meno dettagliato che nell'ordinamento precedente, che protegge i fedeli contro la cattiva amministrazione dei beni temporali della Chiesa e permette di correggere gli abusi. Infatti, tutto questo panorama di strumenti legali a disposizione dell'autorità ecclesiastica permetterebbe, se usato con saggezza e con prudenza — ma anche con forza³⁵ — una protezione del patrimonio ecclesiastico e delle peculiari caratteristiche di altri beni finalizzati agli scopi propri della comunità ecclesiale che serve anche a manifestare il distacco dai beni: sapendosi amministratori di beni altrui, le autorità ecclesiastiche garantiscono la giustizia — che rende possibile la costruzione delle basi della carità, della comunione — mediante l'applicazione di tutti gli strumenti lasciati dal legislatore nelle loro mani.
7. Nelle odierne circostanze della vita della Chiesa diventa forse più attuale e necessaria la presa in considerazione degli strumenti penali nei confronti dei beni temporali. Davanti a pretese di responsabilizzazione dell'intera organizzazione ecclesiastica per i fatti compiuti dai singoli fedeli nello svolgimento delle funzioni loro proprie all'interno della comunità ecclesiale, l'uso dei rimedi penali, una volta esaurite tutte le « altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale » (can. 1341), oltre alle finalità loro proprie, può aiutare a rendere visibile la vera sollecitudine dell'autorità per la giustizia nella Chiesa, per evitare lo scandalo e per impedire sperperi del patrimonio ecclesiastico. Anche se in sé non è auspicabile la crescita del numero delle punizioni, quando nella realtà si hanno eventi che comportano responsabilità penali è bene affrontarli con gli strumenti che l'ordinamento offre, con tutti gli strumenti, anche quelli sanzionatori. È forse il modo migliore e il più

³⁵ Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Città del Vaticano 2004, n. 42.

pastorale per ristabilire la giustizia e scoraggiare altri comportamenti simili in futuro: non si dimentichi che fra gli scopi delle leggi penali vi è quello di prevenire i delitti.

8. L'enunciato del dovere fondamentale di tutti i fedeli « di sovvenire alle necessità della Chiesa » (can. 222 § 1) comporta anche il diritto a che sia garantito che i beni apportati a questo scopo siano gestiti in modo tale che « essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri » (ibid.). Tutti coloro che svolgono funzioni di governo nella Chiesa sono tenuti ad adoperarsi perché queste finalità siano raggiunte. Certamente, esse sono perseguite con i mezzi ordinari del governo ecclesiastico (consulenze, esortazioni, norme, atti amministrativi, ecc.), che sono svariati e non si riducono all'imposizione di sanzioni, ma possono a volte richiederle; e allora, sarebbe desumibile dal diritto fondamentale a finanziare le attività della Chiesa anche la protezione del suo patrimonio mediante l'imposizione delle pene previste a questo fine. In altre parole, l'autorità ecclesiastica può essere tenuta ad applicare il diritto penale canonico come mezzo imprescindibile per garantire l'effettiva vigenza dei diritti fondamentali dei fedeli formalizzati nel Codice di diritto canonico, anche quello relativo ai beni temporali necessari per raggiungere le finalità della Chiesa. Come ha scritto Hervada: « il retto e adeguato esercizio della funzione gerarchica costituisce un vero e proprio diritto dei fedeli »³⁶.

³⁶ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 137.